



COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
Provincia di Brindisi

BANDO / DISCIPLINARE

PROCEDURA APERTA

OGGETTO: Procedura di gara per l'affidamento in concessione della gestione ordinaria, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, della Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e della Tassa Rifiuti Giornaliera, nonché della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali dell'Ente.

CIG:7993834081 - CAT: 27 - CPV: 79940000-5 – Servizi di organismi di riscossione

Denominazione, indirizzi e punti di contatto della amministrazione aggiudicatrice

Denominazione ufficiale: Comune di San Pancrazio Salentino

Indirizzo postale: piazza Umberto I, 5

Città: San Pancrazio Salentino - CAP 72026 - Paese Italia

Punti di contatto: Ufficio Ragioneria - Telefono: 0831/660202

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Domenico Muni - Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di San Pancrazio Salentino.

Posta elettronica certificata (PEC): finanziario.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it

Profilo di committente (URL): www.sanpancraziosalentino.gov.it

Le offerte devono essere inoltrate entro e non oltre: il 16/09/2019 - Ore: 12.00

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n.866 del 02/08/2019 del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ha disposto di procedere all'affidamento in oggetto mediante l'utilizzo della piattaforma telematica nella disponibilità della Stazione Appaltante Comune di San Pancrazio Salentino.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di San Pancrazio Salentino CIG 7993834081.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Domenico Muni Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di San Pancrazio Salentino: tel.: 0831/660202 fax: 0831/660202 e-mail: info.tributi@sanpancraziosalentino.gov.it;

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Il presente documento;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: **www.sanpancraziosalentino.gov.it**.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione esclusivamente di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo finanziario.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it, almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sulla piattaforma telematica "TuttoGare".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC finanziario.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto "l'affidamento in concessione della gestione ordinaria, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, della Tassa Rifiuti Giornaliera, nonché della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali dell'Ente".

Tali attività interessano i seguenti servizi:

Denominazione	Riferimento CPV
Servizi di organismi di riscossione	79940000-5

Qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto della presente procedura di gara, l'appalto e il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi alle entrate locali e/o ai tributi risultanti dalla variazione legislativa apportata. In caso di abolizione, o modifica normativa delle entrate locali summenzionate che incidano ad es. sull'entità del gettito, o sulle modalità di gestione del servizio, le parti addiverranno ad una modifica convenzionale del contratto e al riequilibrio del sinallagma contrattuale.

Ai sensi degli artt. 35 e 167 del Codice, l'importo presunto dell'affidamento è pari a € 410.038,72 (euro quattrocentodiecimilatrentotto/72), di cui:

- Per il primo periodo di affidamento anni 4 (quattro) l'importo di € 205.019,36 è determinato moltiplicando per la durata dell'affidamento il valore indicativo dell'aggio posto a base d'asta sull'ammontare dei crediti da riscuotere, parametrato al gettito medio arrotondato del triennio 2016/2018 (€ 51.254,84/annui), come di seguito riportato:

tributo	gettito 2016	gettito 2017	gettito 2018	media triennio	% aggio base d'asta	valore indicativo
ICP	30.480,39	25.416,16	21.113,13	25.669,89	45%	11.551,45
DPA	6.684,00	5.466,00	5.339,00	5.829,67	45%	2.623,35
TOSAP	62.944,42	65.705,17	64.352,80	64.334,13	45%	28.950,36
TARIG	1.845,30	1.644,03	1.734,45	1.741,26	45%	783,57
Riscossione coattiva	49.962,70	60.832,37	36.127,23	48.974,10	15%	7.346,12
Totale						51.254,84

- Per la eventuale ripetizione del servizio per ulteriori anni 4 (quattro) l'importo è di € 205.019,36.

I suddetti importi, data la loro natura estimativa, non sono vincolanti né fonte di responsabilità in alcun modo per l'Ente né motivo di pretesa alcuna verso l'Ente stesso.

Gli aggi sopra indicati si intendono oltre I.V.A., ove applicabile, e dovranno essere calcolati sulla globalità delle entrate effettivamente incassate e, di competenza del Comune, per ogni tipologia di entrata.

Il Concessionario è tenuto a osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n.81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

Si specifica che nel presente affidamento non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari ad € 0.00, pertanto il Comune non è necessaria la predisposizione del DUVRI.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di eventuale avvio anticipato ai sensi dell'art.32 comma 8 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 4 (quattro) per un importo di € 205.019,36, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui al Codice, di affidare all'aggiudicatario, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 del Codice.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 80 dello stesso Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi di quanto previsto al comma 5, lett. m) dell'art. 80 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese di rete per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese di rete per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza**

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si precisa che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina **l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) che per esso concorrono.**

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

Oltre a quanto innanzi esplicitato possono prendere parte alla presente procedura di gara gli operatori economici in possesso, a **pena di esclusione**, dei seguenti requisiti di partecipazione:

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza; in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale.

b) Iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione istituito dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e del Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000 n.289.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

I requisiti sopra richiesti alle lett. a) e b) sono dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Fatturato specifico per servizi attinenti la presente procedura riferito agli ultimi n.3 (tre) esercizi finanziari disponibili al momento della pubblicazione del bando di gara non inferiore ad € 820.077,44 IVA esclusa (pari al doppio del valore dell'affidamento) da intendersi quale cifra complessiva del triennio.

La comprova del requisito è fornita tramite autodichiarazione sottoscritta digitalmente in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

d) Dichiarazione di almeno due Istituti di Credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, che attestino la capacità economica e finanziaria del concorrente.

e) non aver riportato perdite d'esercizio nel triennio 2016-2017-2018

Nel caso in cui il concorrente, per giustificati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- f) **Avere** in corso, con piena soddisfazione dell'Ente e senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, alla data di pubblicazione del presente disciplinare di gara, congiuntamente:
- il servizio di gestione (accertamento e riscossione ordinaria e coattiva) dei tributi minori ICP o CIMP, DPA, TOSAP o COSAP, in almeno n. 4 Comuni/Enti di cui almeno 2 aventi un numero di abitanti non inferiore a quello del Comune di San Pancrazio Salentino (pari a ab.9804);
 - il servizio di riscossione coattiva di altri tributi e/o entrate comunali (diversi da quelli al punto precedente) in almeno 4 Comuni/Enti di cui almeno 2 aventi un numero di abitanti non inferiore a quello del Comune di San Pancrazio Salentino (pari a ab. 9804);
- La comprova del suddetto requisito è fornita attraverso attestati di buona gestione rilasciati dalle pubbliche amministrazioni e/o enti contraenti tramite il sistema AVCPASS.
- g) **Avere** alle proprie dipendenze, alla data di pubblicazione del presente bando, n. 2 ufficiali della riscossione assunti a tempo indeterminato e full time, allegando la relativa certificazione di abilitazione rilasciata dalle competenti Prefetture;
- h) **Possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2015, ISO 27001:2013** in corso di validità, per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali rilasciata da primario Ente certificatore o analogo ente europeo, allegando copia conforme della richiesta certificazione;

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti generali, di cui al precedente punto 6 del presente disciplinare, i requisiti di idoneità di cui al punto 7.1 lett. a) (iscrizione CCIAA) e lett. b) (abilitazione Albo), il requisito di capacità economico finanziaria, di cui al punto 7.2 lett. d) (referenze bancarie e assenza perdite d'esercizio) nonché il requisito di capacità tecnico e professionale, di cui al punto 7.3 lett. h) (Certificazioni di Qualità), devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o aderente al contratto di rete.

Il requisito di capacità economico finanziaria, di cui al punto 7.2 lett. c) (fatturato specifico), deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso, con le seguenti modalità: nella misura minima del 60% dal soggetto mandatario o indicato come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito, oppure, in caso di consorzio, da uno dei consorziati che partecipano alla presente procedura di gara, mentre il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dai consorziati concorrenti, ciascuna dei quali dovrà possedere almeno il 10%.

I requisiti di capacità tecnico professionale, di cui al punto 7.3 lett. f) (attività di gestione) ed g) (ufficiali della riscossione), devono essere posseduti almeno dal soggetto mandatario o indicato come tale.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti generali di cui al punto 6, i requisiti di idoneità, di cui al punto 7.1 lett. a) (iscrizione CC.I.AA.) e lett. b) (abilitazione Albo), il requisito di capacità economico finanziaria, di cui al punto 7.2 lett. d) (referenze bancarie) nonché il requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al punto 7.3 lett. h) (Certificazioni di Qualità), devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal Consorzio e dai soggetti indicati come esecutori dell'affidamento.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti **7.2** lett. c) e **7.3** lett. f) e lett. g), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità di cui ai punti 6 e 7.1 del presente disciplinare, oltre a quello previsto dal punto 7.2 lett. d) (referenze bancarie).

Qualora il concorrente voglia avvalersi dei requisiti di altro soggetto occorre allegare nella documentazione amministrativa:

- dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto **ausiliato**, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 85 del Codice, con la quale attesta:
 - quali siano i requisiti necessari di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice;
 - le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento sottoscritto tra l'ausiliaria e l'ausiliato in virtù del quale la prima si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ovvero, in caso di avvalimento di un soggetto appartenente al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, del Codice in materia di normativa antimafia in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara) – N.B. l'impegno deve essere preciso ed operativo e non può essere generico;

- dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la quale attesta:

- le proprie generalità;
- il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del Codice;
- di obbligarsi nei confronti del soggetto ausiliato e del committente a fornire i propri requisiti di ordine dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento e rendersi responsabile in solido nei confronti dello stesso committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente, né si trova in una situazione di controllo con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara;

La documentazione può essere sottoscritta digitalmente anche dal "procuratore/i" della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di apposita autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del

Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 4.100,39, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. La relativa quietanza deve essere inserita nella busta A) contenente la documentazione amministrativa;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria comunale Banca Popolare Pugliese IBAN IT07M0526279748T20990000361;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, intestata a: Comune di San Pancrazio Salentino. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'appalto: "l'affidamento in concessione della gestione ordinaria, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, della Tassa Rifiuti Giornaliera, nonché della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali dell'Ente – Comune di San Pancrazio Salentino"
- 2) indicare il soggetto garantito: Comune di San Pancrazio Salentino;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art.30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta digitalmente con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le ulteriori riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, si ottengono:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso delle predette certificazioni;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata

effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni concordati con l'ufficio.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo finanziario.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- recapito fax/indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata almeno cinque giorni prima della scadenza della presentazione dell'offerta.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla all'art.2, comma 1 della delibera ANAC n. 163 del 22/12/2015 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

- a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;
- b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo di committente;
- c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- d) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «Norme tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
- e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk: 02 40031280;
- f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): assistenza@tuttogare.it.

13.1. FORMAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA:

- a) gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto precedente, lett. b), con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto precedente, lettera b);
- b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta dal presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
 - scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;

- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- sottoscrivere la stessa documentazione;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;

la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c); i documenti, firmati digitalmente, dovranno essere inclusi in un archivio compresso in formato ZIP, a sua volta firmato digitalmente.

d) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica, operando secondo la seguente sequenza:

- sottoscrivere la propria Offerta tecnica;
- inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

e) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell'Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e); i documenti facenti parte dell'offerta tecnica, firmati digitalmente, dovranno essere inclusi in un archivio compresso in formato ZIP, a sua volta firmato digitalmente;

f) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:

- compilare a video l'offerta economica, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta "on line");
- sottoscrivere l'offerta.

Per l'invio dell'offerta economica la Piattaforma prevede obbligatoriamente la compilazione della stessa sul sistema.

Per compilare l'offerta è necessario cliccare sul tasto Genera Offerta Economica e compilare i form presenti.

Al termine della compilazione il sistema genera il file PDF dell'offerta inserita che l'Operatore Economico dovrà scaricare e firmare digitalmente in formato P7M con firma CADES.

Il file P7M contenente l'offerta firmata digitalmente dovrà essere inviato alla piattaforma cliccando sul pulsante Carica la documentazione.

Si precisa che l'offerta economica ad una procedura di gara rientra tra i documenti soggetti a imposta di bollo. Pertanto l'operatore economico dovrà allegare anche la documentazione a comprova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante.

La trasmissione di ulteriori documenti facenti parte dell'offerta economica, gli stessi dovranno essere

inclusi, unitamente al file di offerta firmato digitalmente, in un archivio compresso in formato ZIP a sua volta firmato digitalmente.

Nel caso in cui il bando preveda la trasmissione di ulteriori documenti facenti parte dell'offerta economica, gli stessi dovranno essere inclusi, unitamente al file di offerta firmato digitalmente, in un archivio compresso in formato ZIP a sua volta firmato digitalmente.

Una volta caricate tutte le "buste" il sistema renderà disponibile il pulsante "INVIA LA PARTECIPAZIONE" che consentirà con l'invio la partecipazione alla gara.

Cliccando sul tasto INVIA LA PARTECIPAZIONE la piattaforma verificherà la presenza di tutte le "buste" richieste dal bando e contestualmente invierà, tramite PEC, conferma di avvenuta partecipazione all'Operatore Economico. Entro i termini di presentazione dell'offerta, l'operatore economico direttamente dal sistema, potrà revocare la partecipazione cliccando sul tasto "REVOCA PARTECIPAZIONE", il sistema invierà una PEC di conferma ricezione istanza di revoca di partecipazione alla gara.

Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a un'offerta non presentata. Insieme all'offerta sarà cancellata tutta la documentazione per l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione presentata a corredo dell'offerta. Se l'operatore economico intende sostituire la precedente offerta invierà, entro i termini di scadenza della gara, i nuovi file nelle modalità di invio sopra descritte i quali sostituiranno integralmente quelli inviati precedentemente.

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito come termine di presentazione delle offerte.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda,

- ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e le autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. n.445/2000, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

Nella domanda di partecipazione vanno riportate tutte le dichiarazioni, autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. n.445/2000 ed attestazioni indicate ai precedenti punti 5, 6 e 7 del presente disciplinare.

15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.2.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla

data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. si impegna, **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

6. dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati Membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. indica i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare pubbliche per la gestione e riscossione dei tributi rilasciati dal Tribunale di appartenenza, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*,

comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

11. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
12. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ulteriormente ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

13. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica l'ulteriore riduzione dell'importo della cauzione;
14. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
15. dichiarazioni bancarie;

15.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del

D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.2.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti.

La relazione dovrà contenere il piano tecnico di gestione proposto e dovrà indicare dettagliatamente le strategie e gli accorgimenti che l'offerente intende adottare per le attività oggetto dell'appalto divise nei seguenti punti seguendo l'ordine sotto indicato:

1	PROCEDIMENTI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
1.1	Descrizione dei procedimenti di gestione ordinaria di tutte le entrate oggetto del procedimento relativamente alle metodologie e tecnologie impiegate
1.2	Sistemi di comunicazione messi a disposizione dell'Ente e dei contribuenti e organizzazione del front-office
2	PIANO DI RECUPERO DELL'EVASIONE
2.1	Descrizione delle metodologie proposte in merito agli obiettivi generali di progetto, gli strumenti utilizzati per la raccolta dei dati sul territorio, l'utilizzo degli strumenti deflattivi e le procedure di facilitazione rivolte ai contribuenti.
2.1	Descrizione degli strumenti di monitoraggio di progetto e le iniziative poste in opera dall'appaltatore finalizzate alla condivisione degli obiettivi con l'Ente.
3	Gestione riscossione coattiva Verranno valutate le caratteristiche del servizio di riscossione coattiva e le proposte finalizzate all'incremento delle performance di incasso.

4	Contenzioso tributario Verrà valutato l'iter procedurale inerente la gestione del contenzioso tributario.
5	Servizi aggiuntivi e proposte migliorative Verrà valutata la proposta di servizi aggiuntivi non richiesti come obbligatori da capitolato in relazione alla congruità degli stessi in funzione del raggiungimento degli obiettivi di progetto.

Si invitano i concorrenti a contenere il presente documento entro il numero massimo di 30 pagine. Pagine ed elaborati eccedenti tale indicazione e/o materiale aggiuntivo di qualsiasi natura, ad eccezione di indice e copertina, non verranno tenuti in considerazione per l'attribuzione del punteggio.

A pena di esclusione, tutti i documenti ed elaborati costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo nel caso di R.T.I./consorzio già costituito, ovvero dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di R.T.I./consorzio da costituirsi, nonché dal progettista interno o esterno all'impresa.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta digitalmente da un procuratore, va allegata, **a pena di esclusione**, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica che dovrà essere espressa indicando le percentuali di aggio (al netto dell'IVA) che spetteranno all'impresa aggiudicataria come unico corrispettivo dei servizi oggetto del presente appalto, migliorativi rispetto a quelli posti a base di gara per singolo servizio:

- a) Aggio del 45% da applicare alle somme riscosse derivanti dall'attività di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e della Tassa Rifiuti Giornaliera;
- b) Aggio del 15% da applicare alle somme riscosse derivanti dall'attività di riscossione coattiva di tutte le altre Entrate Tributarie, Extra Tributarie e Patrimoniali;

Gli aggi offerti devono essere espressi con l'indicazione di n. 2 (due) cifre decimali e devono essere indicati in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra i due valori, sarà considerata valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione. Ove l'impresa indicasse più di due cifre decimali verrà effettuata l'operazione di troncamento cioè non verranno considerate le cifre a partire dalla terza compresa.

Non sono ammesse offerte in rialzo, parziali, limitate ad una parte del servizio od offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva o univocamente non determinabili.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Nel dettaglio l'offerta economica ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del Codice l'operatore deve indicare:

- **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- **la stima dei costi della manodopera.**

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte del Comune, al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
Totale	100

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate dal Comune non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiata l'offerta con il punteggio più alto degli elementi di natura qualitativa. In caso di ulteriore parità, si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).

Resta inteso che le offerte inviate non costituiranno vincolo né ai fini dell'aggiudicazione né ai fini della stipulazione del contratto, mentre i concorrenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio con le modalità previste nel Capitolato Speciale di Appalto, anche nelle more della formale stipula del contratto che potrà, eventualmente, avvenire anche oltre il termine fissato dall'art. 32, comma 8, del Codice.

Il Comune si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 48, comma 17, del Codice. In ogni caso la partecipazione alla procedura di cui al presente Disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel CSA, nel presente Disciplinare di gara e in tutti i documenti ad esso afferenti, approvati con determinazione della Stazione Appaltante n. 866 del 02/08/2019.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N.	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	Peso/ Ponderazione
1	PROCEDIMENTI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	Punti Max 17

1.1	Descrizione dei procedimenti di gestione ordinaria di tutte le entrate oggetto del procedimento relativamente alle metodologie e tecnologie impiegate.	Punti Max 10
1.2	Sistemi di comunicazione messi a disposizione dell'Ente e dei contribuenti e organizzazione del front-office.	Punti Max 7
2	PIANO DI RECUPERO DELL'EVASIONE	Punti Max 25
2.1	Descrizione delle metodologie proposte in merito agli obiettivi generali di progetto, gli strumenti utilizzati per la raccolta dei dati sul territorio, l'utilizzo degli strumenti deflattivi e le procedure di facilitazione rivolte ai contribuenti.	Punti Max 20
2.1	Descrizione degli strumenti di monitoraggio di progetto e le iniziative poste in opera dall'appaltatore finalizzate alla condivisione degli obiettivi con l'Ente.	Punti Max 5
3	Gestione riscossione coattiva Verranno valutate le caratteristiche del servizio di riscossione coattiva e le proposte finalizzate all'incremento delle performance di incasso.	Punti Max 18
4	Contenzioso tributario Verrà valutato l'iter procedurale inerente la gestione del contenzioso Tributario.	Punti Max 10
5	Servizi aggiuntivi e proposte migliorative Verrà valutata la proposta di servizi aggiuntivi non richiesti come obbligatori da capitolato in relazione alla congruità degli stessi in funzione del raggiungimento degli obiettivi di progetto.	Punti Max 10
	TOTALE PUNTI MAX	80

La valutazione dell'offerta, di natura qualitativa, avverrà sulla base dei punteggi acquisiti da ciascuna offerta presentata, nell'ambito dei criteri di valutazione e relativi sub-criteri massimi ivi indicati. Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi saranno espressi con due cifre decimali e l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il **metodo aggregativo-compensatore** sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

P_i = indice di valutazione dell'offerta (i);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

In particolare, per l'attribuzione del punteggio (P_i) alla generica offerta (i), la Commissione giudicatrice adotterà la seguente formula:

$$P_i = (a_i * 10) + (b_i * 7) + (c_i * 20) + (d_i * 5) + (e_i * 18) + (f_i * 10) + (g_i * 10)$$

dove i termini a_i , b_i , c_i , d_i , e_i , f_i e g_i sono variabili nell'intervallo $[0..1]$, rappresentano i valori di altrettanti coefficienti, attribuiti all'offerta considerata, per i rispettivi elementi di valutazione.

Tali coefficienti saranno calcolati sulla base delle seguenti regole:

VALUTAZIONE DEL MERITO TECNICO/QUALITA' (coefficienti: a_i , b_i , c_i , d_i , e_i , f_i e g_i)

Per l'attribuzione dei valori di questo tipo di coefficienti, si procederà all'assegnazione di punteggi sulla base della comparazione delle offerte con i requisiti minimi richiesti sulla base dei criteri motivazionali/metodologici di seguiti indicati per ciascun elemento di valutazione.

Per ogni offerta analizzata, si procederà con i seguenti passaggi consequenziali:

A. CALCOLO DELLE MEDIE PROVVISORIE: i coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra 0 ed 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (per ciascun elemento di valutazione si calcola un coefficiente V - numero compreso tra 0 e 1);

B. TRASFORMAZIONE IN MEDIE DEFINITIVE (COEFFICIENTI "V"): Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti di cui al punto precedente si procede a trasformare la media dei coefficienti così determinati in coefficienti definitivi. In particolare, per ciascun elemento di valutazione viene individuata la media più alta la quale viene posta uguale ad 1. Proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, si ottengono le medie definitive; questo significa che le medie provvisorie prima calcolate sono moltiplicate per dei fattori di conversione (uno per ciascun requisito) ottenuto dal rapporto fra 1 e la media massima precedentemente individuata.

C. CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. In base ai valori dei coefficienti "V" (medie definitive) di cui al precedente punto B e dei punteggi/pesi massimi attribuibili a ciascun elemento di valutazione dell'offerta W_i si ottiene il punteggio da attribuirsi a ciascuna offerta P_i come da formula sopra richiamata.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per l'attribuzione discrezionale dei coefficienti i Commissari si dovranno basare su una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

Giudizio	Coefficiente	Criteri metodologici
APPENA SUFFICIENTE	0,00	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto-parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,25	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto-parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0,50	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto-parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
BUONO	0,75	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto-parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	1,00	Il parametro e/o sotto-parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A.. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità del candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ai fini della valutazione dell'offerta economica, secondo la formula di seguito riportata, si elencano i singoli punteggi massimi attribuiti ad ogni servizio per un totale di massimo 20 punti:

- a) Aggio del 45% da applicare alle somme riscosse derivanti dall'attività di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e della Tassa Rifiuti Giornaliera; PUNTI MAX 15;
- b) Aggio del 15% da applicare alle somme riscosse derivanti dall'attività di riscossione coattiva di tutte le altre Entrate Tributarie, Extra Tributarie e Patrimoniali; PUNTI MAX 5.

In particolare, il **punteggio massimo per ciascun servizio**, sarà assegnato all'impresa partecipante che avrà formulato l'offerta migliore secondo la seguente formula, applicata ai singoli punti lett. a) e b):

$$C_i = R_a / R_{max} \times P_{Max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per singolo servizio;

R_a = aggio offerto in percentuale del concorrente i-esimo per il singolo servizio

R_{max} = miglior aggio offerto per il singolo servizio

P_{Max} = punteggio massimo attribuito al singolo servizio (secondo quanto riportato nelle precedenti lett. a) e b)).

Il punteggio totale sarà dato dalla somma dei punteggi a) e b)

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata sommando i punteggi ottenuti dall'offerta tecnica a quelli dell'offerta economica.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

In presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida e congrua dalla Commissione aggiudicatrice, si darà luogo alla proposta di aggiudicazione.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 17/09/2019, alle ore 12.00 presso gli uffici del settore

economico-finanziario e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 1 gg. giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec almeno tre giorni prima della data fissata.

La commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la commissione di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte precedentemente.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca

dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e

ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brindisi, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

27. PUBBLICITA'

I presente Bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 06/08/2019.

San Pancrazio Salentino, li 12/08/2019

Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico MUNI